

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 30/04/2026

FATTO

1) Con ricorso del 3.11.2025, il ricorrente allega essenzialmente di aver disposto in data 1, 2 e 7 agosto 2025 tre bonifici (d'importo rispettivamente pari a Euro 3.000,00, 5.000,00 e 30.500,00), con addebito sul conto corrente a sé intestato radicato presso la banca italiana resistente (in seguito "Banca ordinante") e relativo accredito a favore della società T*** su un conto corrente con IBAN tedesco radicato presso la società *** B.V. pure in questa sede resistente (registrata e autorizzata nei Paesi Bassi come istituto di moneta elettronica, in seguito "IMEL del beneficiario"), finalizzati al pagamento del prezzo di acquisto esente IVA di Euro 38.500,00 pattuito col sedicente venditore di un autovettura posta in vendita su un sito internet.

Nonostante l'avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, il ricorrente lamenta che il sedicente venditore dell'autovettura in questione si sarebbe poi reso irreperibile e l'autovettura non gli sarebbe stata consegnata. Ritenendo di essere quindi caduto vittima di una truffa, il ricorrente ha sporto denuncia dell'accaduto alla P.G. in data 20.8.2025, pure prodotta in copia.

Il ricorrente allega inoltre che, secondo quanto poi comunicatogli dalla *** B.V., il conto di accredito dei bonifici in questione avente IBAN DE***5 sarebbe stato intestato non alla società T***, bensì ad altra società denominata K***, con sede legale all'estero in ***.

Ciò premesso, il ricorrente obietta che pertanto i bonifici in questione sarebbero stati accreditati su un conto intestato a soggetto diverso da quello indicato nei relativi ordini di pagamento dallo stesso disposti.

Contesta al riguardo il ricorrente che la Banca ordinante avrebbe quindi eseguito le disposizioni di bonifico in questione senza adottare cautele idonee a verificare la corrispondenza tra il beneficiario e l'IBAN indicati dal ricorrente stesso, consentendo così che le somme di cui a tali bonifici fossero trasferite verso un soggetto diverso da quello indicato. Ritiene pertanto il ricorrente che tale condotta violerebbe gli obblighi di diligenza professionale della Banca ordinante di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., nonché gli obblighi specifici in materia di servizi di pagamento di cui al D.lgs. 11/2010 (attuativo, insieme ai decreti legislativi susseguenti, della Direttiva UE PSD2 vigente).

Contesta altresì il ricorrente che anche l'IMEL ricevente avendo conoscenza della divergenza tra il nominativo del beneficiario dei bonifici in questione e l'intestatario effettivo del relativo conto di accredito, avrebbe dovuto: impedire l'accredito, o attivarsi per rettificare l'operazione, o almeno segnalare prontamente l'anomalia. Adduce pertanto il ricorrente che tale ritenuta condotta omissiva dell'IMEL ricevente si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e con gli obblighi di diligenza posti a carico degli intermediari dalla normativa bancaria e dalla giurisprudenza.

Ritiene in particolare il ricorrente che la Banca ordinante e l'IMEL resistente abbiano concorso, con condotta colposa, alla dispersione delle somme dallo stesso trasferite ed evidenzia la responsabilità concorrente di entrambi tali soggetti.

Al riguardo, il ricorrente osserva che l'entrata in vigore, in data 9 ottobre 2025, del Regolamento (UE) 2024/886, che ha introdotto per tutti i prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di verifica del beneficiario (*Verification of Payee* - VoP) costituirebbe la formalizzazione di un principio di diligenza già immanente nel sistema, in quanto già prima dell'obbligo normativo in questione, le disposizioni del D.lgs. n. 11/2010 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2), imponevano agli intermediari di: eseguire le operazioni di pagamento "in modo corretto e sicuro" (artt. 8, 10 e 11); adottare "tutte le misure idonee a prevenire errori di esecuzione e frodi" (art. 14, comma 1); agire secondo i principi di diligenza professionale, correttezza e trasparenza (art. 1176, comma 2, c.c.).

Ne consegue ad avviso del ricorrente che l'obbligo di verifica del beneficiario — oggi espresso nel VoP — discendeva già prima dalla combinazione dei doveri di diligenza e di corretto trattamento dell'operazione, sicché la Banca ordinante non avrebbe potuto esimersi dall'effettuare controlli minimi di coerenza tra il nome del beneficiario e l'IBAN del relativo conto di accredito dei suddetti bonifici, specie laddove l'operazione apparisse atipica o di importo rilevante.

Ne consegue secondo il ricorrente che anche se i fatti oggetto del ricorso sono anteriori all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/886, la ritenuta condotta omissiva della Banca ordinante e dell'IMEL del beneficiario debba essere valutata alla luce del dovere di diligenza già vigente, e non può essere giustificata dall'assenza, all'epoca, di un obbligo formalizzato di verifica nominativa.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo di: *i)* accertare e dichiarare la responsabilità della Banca ordinante e dell'IMEL del beneficiario per l'inosservanza degli obblighi di diligenza, verifica e prudenza nella esecuzione dei bonifici dallo stesso disposti nell'ambito della vicenda in esame; *ii)* ordinare ai resistenti, in via solidale o per la rispettiva quota di responsabilità, la restituzione in favore del ricorrente

della somma di Euro 38.500,00, con interessi legali dalla data di ciascun bonifico fino al saldo; *iii*) disporre ogni altro provvedimento (incluso il ristoro di eventuali danni ulteriori) ritenuto conforme a giustizia.

2) La Banca ordinante con proprie controdeduzioni ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza col preventivo reclamo presentato dall'odierno ricorrente il 27.8.2025, in quanto quest'ultimo aveva ad oggetto solamente la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 30.500,00 relativo ad un bonifico istantaneo disposto dal ricorrente, presso una filiale della medesima banca, a favore della società T*** e accreditato su un conto corrente radicato presso l'IMEL del beneficiario intestato alla società K***, mentre oggetto del ricorso sono anche gli altri due bonifici disposti invece on-line dal ricorrente tramite *home banking* (in data 1.8.2025 e 4.8.2025) a favore della società T***. Nel merito, la Banca ordinante eccepisce altresì essenzialmente di aver diligentemente eseguito le disposizioni di pagamento impartite dal proprio correntista e che i pagamenti a mezzo bonifico devono essere specificamente eseguiti in conformità all'IBAN del conto di accredito indicato nel relativo ordine di pagamento impartito dall'utente pagatore, ciò quand'anche non ci fosse corrispondenza tra il nome del beneficiario specificato dall'utente nell'ordine stesso e quello del titolare di tale conto, sicché sia il prestatore di servizi di pagamento (PSP) del pagatore che quello del beneficiario del pagamento sarebbero esonerati da ogni ulteriore controllo riguardo ai dati del beneficiario dell'operazione, come pure asseritamente confermato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-245/18 del 21 marzo 2019.

Pertanto, secondo la Banca ordinante in questi casi il rischio di errore relativo all'indicazione dell'IBAN, ovvero all'individuazione del beneficiario al momento del pagamento, ricade unicamente in capo al disponente, ai sensi dell'art. 24, 2° e 3° comma, d.lgs. n. 11 del 2010.

Nel rilevare di essersi anche prontamente attivata per eseguire il c.d. *recall* del suddetto bonifico, come da documentazione pure versata in istruttoria, la Banca ordinante conclude chiedendo di respingere il ricorso in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto sia in riferimento *all'an* che al *quantum* della richiesta di risarcimento avanzata.

3) L'IMEL del beneficiario con proprie controdeduzioni ha eccepito invece in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per irricevibilità e inammissibilità della domanda per assenza di domande e, in ogni caso, genericità, indeterminatezza e difetto di prova, ritenendo che il formulario del ricorso sia stato compilato in modo generico e incompleto, tanto che non sarebbe dato individuare quali sarebbero il *petitum* e la *causa petendi*.

Nel merito lo stesso ha essenzialmente obiettato che il ricorrente ha autorizzato personalmente e regolarmente i bonifici in questione, con conseguente esclusione della qualificazione di tali operazioni quali pagamenti "non autorizzati" ex art. 10, d.lgs. n. 11/2010 e dell'applicazione quindi del relativo regime di responsabilità.

Al contempo, l'IMEL del beneficiario ha eccepito che la propria condotta è stata del tutto conforme al disposto dell'art. 24, co. 3, del d.lgs. 11/2010, ai sensi del quale l'unico obbligo gravante sul prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di un bonifico sarebbe la verifica dell'esattezza dell'IBAN come indicato dall'ordinante del bonifico in questione, anche laddove quest'ultimo abbia inserito nell'ordine di pagamento indicazioni ulteriori, come tipicamente il nome del beneficiario, secondo quanto pure stato statuito al riguardo nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 marzo 2019 (C-245/2018). Pertanto, priva di qualsiasi valore sarebbe per l'IMEL resistente la generica

deduzione del ricorrente circa un presunto inadempimento addebitabile all'IMEL medesimo per *“la mancata verifica della corrispondenza tra l'iban indicato dal cliente ed il beneficiario effettivo del pagamento”*.

Ciò posto, l'IMEL del beneficiario rileva di avere comunque fornito al ricorrente tutti i dati a propria disposizione sull'intestatario del conto corrente associato all'IBAN indicato di accredito di detti bonifici e che il tentativo di *recall* delle operazioni di pagamento in questione avrebbe avuto esito negativo a causa di fondi insufficienti, come da evidenza documentale acclusa in copia.

Conclude pertanto l'IMEL resistente chiedendo: i) in via preliminarmente di accertare che il ricorso in esame è generico, difetta delle domande, dei fatti costitutivi e, in ogni caso, difetta di idonea prova e conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso stesso; ii) in via subordinata, nel merito, accertare che alcuna responsabilità a qualsiasi titolo può essere imputata all'IMEL medesimo e conseguentemente mandare lo stesso integralmente assolto da ogni avversa richiesta.

4) In sede di repliche a quanto come sopra controdedotto dalle due società resistenti, il ricorrente obietta innanzitutto che il difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso eccepito dalla Banca ordinante, e segnatamente l'omessa indicazione nel reclamo dei due bonifici di Euro 3.000,00 e Euro 5.000,00 (rispettivamente l'1 e del 4 agosto 2025) è da attribuirsi a un mero errore materiale del proprio Avvocato, e che inoltre tale eccezione sarebbe una forzatura difensiva di natura meramente strumentale e formalistica, essendo il principio della corrispondenza tra reclamo e ricorso da intendere piuttosto in senso sostanziale, sicché l'eccezione sarebbe del tutto irrilevante e da rigettare per contrasto coi principi di economia procedimentale ed effettività della tutela del cliente, i canoni di buona fede oggettiva e lealtà procedimentale cui l'intermediario è invece tenuto.

In subordine, il ricorrente eccepisce che l'eccezione in questione potrebbe al più rilevare ai fini di una valutazione della domanda di cui al ricorso come limitata al solo bonifico di Euro 30.500,00 pacificamente oggetto del reclamo, sicché la pretesa inammissibilità totale invocata dalla Banca ordinante sarebbe comunque giuridicamente insostenibile. Inoltre, il ricorrente obietta che benché un'operazione di pagamento eseguita conformemente all'IBAN debba essere considerata correttamente eseguita, tuttavia sussisterebbe comunque la responsabilità della Banca ordinante per quanto accaduto a causa dell'assenza di adeguati presidi antifrode, quali la mancata attivazione di alert o richieste di verifica in presenza di operazioni atipiche per importo, modalità e beneficiario, e dall'omessa informazione al ricorrente stesso sui rischi concreti dell'operazione. Quanto all'eccezione della Banca ordinante relativa alla sottoscrizione della distinta di bonifico il ricorrente obietta che la sottoscrizione dell'ordine di pagamento non equivale a una rinuncia preventiva alla tutela né esonera la Banca medesima dalle proprie responsabilità. Specifica inoltre il ricorrente che il danno patrimoniale di cui chiede il risarcimento coincide con le somme indebitamente sottrattegli a seguito della frode denunciata, pari quindi a Euro 38.500,00. Insiste pertanto il ricorrente chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Banca ordinante, la pronuncia dell'accertamento della responsabilità della Banca medesima per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e presidio del rischio nelle operazioni di pagamento in questione, e per l'effetto la disposizione della restituzione in suo favore della somma di euro 38.500,00, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.

In relazione a quanto controdedotto dall'IMEL del beneficiario, il ricorrente contesta innanzitutto l'eccezione preliminare di inammissibilità dallo stesso pure formulata, perché manifestamente

infondata e meramente strumentale, in quanto il ricorso depositato individuerebbe chiaramente il *petitum* e la *causa petendi*.

Nel merito, il ricorrente obietta di non aver mai contestato che le operazioni di bonifico in questione fossero “non autorizzate” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, ma che responsabilità dedotta attiene alla violazione da parte dell’IMEL resistente degli obblighi di diligenza qualificata, di corretta gestione del rischio e di prevenzione delle frodi, che gravano sullo stesso, atteso segnatamente che nella vicenda in esame i bonifici in questione presentavano plurimi e concordanti indici di anomalia, quali: i) un beneficiario diverso dal venditore del veicolo acquistato; ii) trasferimenti frazionati e di importo complessivamente molto elevato; iii) accredito su un conto estero intestato a soggetti privi di una chiara e verificabile operatività commerciale. Il ricorrente addebita inoltre l’esito infruttuoso del tentativo di *recall* per “fondi insufficienti” all’omessa applicazione da parte dell’IMEL resistente di tempestive misure di congelamento di fondi così accreditati.

5) In sede di contropliche sia la Banca ordinante che l’IMEL del beneficiario ribadiscono essenzialmente quanto già eccepito e argomentato nelle proprie controdeduzioni, contestando le ulteriori allegazioni ed eccezioni formulate dal ricorrente nelle proprie repliche, ed insistendo quindi per l’accoglimento delle conclusioni dagli stessi già rassegnate. L’IMEL del beneficiario chiede inoltre specificamente in questa sede anche il rigetto delle nuove domande che il ricorrente avrebbe formulato tardivamente per la prima volta in sede di repliche, in quanto inammissibili, quali segnatamente quelle relative alle allegazioni di quest’ultimo sull’asserita responsabilità dell’IMEL medesimo per violazione degli obblighi di diligenza professionale per l’asserita carenza nei presidi antifrode e nella gestione del rischio operativo.

DIRITTO

1) La controversia di cui al ricorso in esame ha ad oggetto tre bonifici incontestatamente disposti dal ricorrente con importo di Euro 3.000,00, 5.000,00 e 30.500,00, rispettivamente in data 1, 2 e 7 agosto 2025 (benché in alcuni casi per il secondo bonifico le parti riportino la data del 4 agosto), i primi due on-line e il terzo allo sportello, al fine di pagare così, secondo quanto dallo stesso allegato, il prezzo di acquisto di un’automobile, tuttavia poi non consegnata, effettuato nell’ambito di una compravendita a distanza, con addebito dei relativi importi su un conto intestato al ricorrente medesimo radicato presso la Banca ordinante e accredito su un conto corrente estero radicato presso l’IMEL del beneficiario.

2) Ciò posto, il Collegio ha presente innanzitutto che le operazioni di pagamento in questione sono state effettuate sotto la vigenza del D.lgs. 11/2010, così come modificato dal D.lgs. 218/2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD 2). Trattandosi i primi due bonifici di operazioni on-line poste in essere in data successiva al 14.9.2019, trovano tra l’altro applicazione nel caso in esame anche le disposizioni del Regolamento UE n. 2018/389 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di autenticazione forte del cliente (SCA) e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

3) Per contro, il Collegio rileva al riguardo che il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea il 19 marzo 2024 ed è entrato in vigore l'8 aprile 2024, tuttavia il termine entro cui conformarsi alle norme armonizzate dallo stesso introdotte in merito al servizio di "verifica del beneficiario in caso di bonifici" (c.d. "*verification of payee*", cfr. art. 5-*quater* del Regolamento (UE) n. 260/2012 come da ultimo modificato) è stato fissato per i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, come sono quelli odierni resistenti, nella data del 9 ottobre 2025, successiva quindi ai fatti cui si riferisce la controversia in esame.

4) Ciò posto, quanto alle questioni pregiudiziali poste per diversi motivi dalle società resistenti, il Collegio ritiene di non accogliere le eccezioni d'inammissibilità dalle stesse formulate, in quanto circa la difformità tra reclamo e ricorso eccepita dalla Banca ordinante, il Collegio ritiene che la rilevata differenza tra il numero dei bonifici in questione, benché invero effettivamente riscontrabile, non abbia tuttavia rilievo sostanziale e non vulneri il contraddittorio tra le parti sulle centrali questioni di fatto e diritto di cui alla controversia oggetto del ricorso e alla relativa *causa petendi*, potendo in ipotesi eventualmente rilevare ai fini della corretta determinazione del relativo *petitum*, ovvero nel senso di un'eventuale parziale inammissibilità del ricorso stesso con riferimento ai primi due dei bonifici in questione e quindi alla maggior somma domandata col ricorso in esame. Quanto all'eccezione d'inammissibilità formulata dall'IMEL del beneficiario per genericità, indeterminatezza e difetto di prova del ricorso, il Collegio rileva che questa sia del tutto infondata considerato che l'oggetto della controversia, le domande del ricorrente e le relative argomentazioni sono diffusamente articolate in un'apposita memoria allegata al ricorso dal difensore del ricorrente, unitamente alla documentazione probatoria dallo stesso offerta in istruttoria e resa pienamente accessibile anche allo stesso IMEL del beneficiario.

5) Relativamente al merito della controversia, il Collegio rileva che dalla documentazione istruttoria risulterebbe che il ricorrente abbia appunto regolarmente disposto "per mano propria" tutti e 3 i bonifici in questione al fine del pagamento del prezzo di un'autovettura nell'ambito di un'operazione di compravendita a distanza, rimasta tuttavia asseritamente inadempita da parte del relativo venditore, utilizzando i dati del beneficiario, incluso l'IBAN, e la causale di pagamento indicatigli dal sedicente venditore dell'autovettura in questione nel contratto di compravendita recapitato al ricorrente medesimo.

6) Dai dati istruttori risulta inoltre che tutti e 3 i bonifici in questione sarebbero stati quindi poi regolarmente eseguiti e processati dalla Banca ordinante e dall'IMEL del beneficiario sulla base di queste informazioni, anche se poi quest'ultimo ha comunicato al ricorrente, a seguito di apposita richiesta dello stesso, che il conto di accredito dei bonifici in questione avente IBAN DE***5 sarebbe stato intestato alla società denominata K***, con sede legale in altro stato UE, non quindi alla società T*** indicata dal ricorrente nelle disposizioni di bonifico.

7) Ciò considerato, il Collegio ritiene tuttavia che, ai sensi del quadro normativo applicabile all'epoca di fatti di cui alla controversia in esame, non possano essere imputate agli intermediari resistenti le responsabilità contestate dal ricorrente per il mancato rilievo di detta difformità tra l'IBAN indicato dal ricorrente e quello del titolare del conto corrente di accredito di tali bonifici.

8) Il Collegio ha presente infatti al riguardo che ai sensi della norma speciale di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 11/2010 se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico [... quale è l'IBAN, e come avvenuto nel caso in esame, ...], esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico" medesimo, ed inoltre che

un “prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico”.

Ne consegue quindi secondo il Collegio che avendo nel caso in esame la Banca ordinante e l’IMEL del beneficiario eseguito, ciascuno per la propria parte, i bonifici in questione conformemente all’identificativo unico IBAN indicato dal ricorrente tali operazioni di pagamento sono da considerare come correttamente eseguite ai sensi di tale *lex specialis* e con carattere quindi assorbente, anche ove eseguite appunto in conformità esclusivamente a tale identificativo unico, senza che assumano rilevanza al fine della responsabilità per la corretta esecuzione dei bonifici stessi le informazioni ulteriori, rispetto all’identificativo unico, pure fornite dal ricorrente, come segnatamente la causale del pagamento e il nominativo del beneficiario (in senso conforme, cfr. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1801/2025).

9) Rileva inoltre al riguardo anche il combinato disposto degli artt. 16 e 25 del D.lgs. n. 11/2010 ai sensi del quale i prestatori dei servizi di pagamento hanno in generale l’obbligo di eseguire gli ordini di pagamento correttamente partiti e autorizzati dagli utenti, salve le eccezioni ivi contemplate, essendo per contro responsabili per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento correttamente disposte dai pagatori.

10) Nel caso in esame quindi, essendo stati tutti i bonifici in questione eseguiti in conformità alle disposizioni correttamente e materialmente impartite dal ricorrente “per mano propria”, con relativo accredito su un conto identificato dall’IBAN pure da quest’ultimo indicato, la Banca ordinante e l’IMEL del beneficiario non potevano che considerare correttamente disposte e autorizzate le operazioni in questione e quindi altresì doverosa la relativa esecuzione secondo le istruzioni ricevute dal ricorrente, non avendo fra l’altro alcun obbligo, né facoltà, di sindacare e verificare *ab externo* le ragioni di tali pagamenti, ovvero subordinarne l’esecuzione alla verifica della validità o del corretto adempimento di eventuali obblighi contrattuali sottostanti esistenti tra pagatore e beneficiario.

11) Quanto alla contestazione del ricorrente secondo cui la banca e l’IMEL resistenti avrebbero avuto l’obbligo di provvedere alla “verifica del beneficiario” dei bonifici in questione analogamente alle pertinenti disposizioni dell’art. 5-quater del Regolamento (UE) 2024/886 anche prima della data di applicazione delle disposizioni stesse, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta perché, come sopra indicato, nel caso di prestatori di servizi di pagamento, come quelli odierni resistenti, situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro il termine ultimo per conformarsi a tali disposizioni è il 9 ottobre 2025, ossia una data successiva a quella dei fatti rilevanti della controversia in esame.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE